

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Tribunale di Roma  
sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile)

in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° *omissis*, Ruolo Generale dell'anno 2015, e trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile 2017, vertente

TRA

**TITOLARE DITTA INDIVIDUALE E FIDEIUSSORE**

attori

E

**BANCA**

convenuta

**OGGETTO:** accertamento in materia bancaria.

**CONCLUSIONI:**

per la parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 10/4/2017): “ ... *l'avv.to omissis si riporta alle conclusioni rassegnate con separato foglio, già depositato in via telematica e che rideposita come copia di cortesia ... (Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione, sia di rito che di merito formulata da parte convenuta, nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione degli interessi passivi, commissioni massimo scoperto e spese varie sul conto corrente n° omissis per il periodo dal 14.2.1985 sino al momento della notificazione del presente atto di citazione, stante la mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultra-legali in violazione dell'art. 1284 c.c. e conseguentemente -non sussistendo una specifica e valida pattuizione contrattuale insanabile da eventuali contratti di affidamento apertura di credito sottoscritti successivamente- e per l'effetto accertare che il saldo (dare-avere) del conto corrente n° omissis -così come rideterminato in sede peritale- al momento della notificazione dell'atto di citazione risulta pari ad: a. € 57.430,44 a titolo di maggiori interessi addebitati alle parti attrici in base all'applicazione dei tassi legali così come da quesito di cui alla lettera B.1) dell'ordinanza del 4.10.2016; b. € 23.334,82 a titolo di commissioni massimo scoperto illegittime addebitate fino al III trimestre del 2013 e così per complessivi € 80.765,26 oltre interessi e rivalutazione. 2) Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente di corrispondenza del 14.2.1985 fondata sulla determinazione degli interessi secondo le condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza (interessi usi piazza) -per violazione degli artt. 1284 c.c. nonché degli artt. 1418 primo e secondo comma c.c. con riferimento all'art. 1346 c.c. circa la determinabilità dell'oggetto- e conseguentemente e per l'effetto accertare che il saldo (dare-avere) del conto corrente n° omissis -così come rideterminato in sede peritale- al momento della notificazione dell'atto di citazione risulta pari ad: a. € 57.430,44 a titolo di maggiori interessi addebitati alle parti attrici in base all'applicazione dei tassi legali così come da quesito di cui alla lettera B.1) dell'ordinanza del 4.10.2016; b. € 23.334,82 a titolo di commissioni massimo scoperto illegittime addebitate fino al III trimestre del 2013 e così per complessivi € 80.765,26 oltre interessi e rivalutazione. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, tenendo in considerazione le risultanze emerse dai chiarimenti forniti dal CTU in data 20.12.2016 circa la rideterminazione degli interessi ultra legali secondo quanto previsto dal criterio sostitutivo di cui all'art. 1284 c.c. per i periodi temporali di mancata o valida pattuizione degli stessi e successivamente con l'applicazione*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

*dei tassi legali concordati, accertare e dichiarare che il saldo (dare-avere) del conto corrente n° omissis -così come rideterminato in sede peritale- al momento della notificazione dell'atto di citazione risulti pari ad: a. € 25.312,78 a titolo di maggiori interessi addebitati al correntista in base all'applicazione dei tassi legali e di affidamento; b. € 23.334,82 a titolo di commissioni massimo scoperto addebitate, anche nella forma della voce DIF (commissione disponibilità di fondi), indebitamente sino al III trimestre 2013 e così per complessivi € 48.647,60 oltre interessi e rivalutazione. ... Richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c.: ... questa difesa chiede la condanna all'istituto di credito convenuto **BANCA** nella persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento di una somma in favore dei signori **TITOLARE DITTA INDIVIDUALE E FIDEIUSSORE** da determinarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, compensi determinati ai sensi del D.M. n° 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A. e oneri accessori tutti di legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.)...; chiede, se possibile, la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ...”;*

*per la parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c. del 10/4/2017): “ ... L'avv.to omissis conclude come da foglio di p.c., depositato in via telematica ...('Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali e i documenti di cui in premessa: in via preliminare, accertare e dichiarare, in riferimento alle richieste tutte avanzate dal sig. **TITOLARE DITTA INDIVIDUALE** nonché, in qualità di fideiussore, dalla sig.ra **FIDEIUSSORE**, relativamente al rapporto di conto corrente oggetto di causa, la palese indeterminatezza dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e la conseguente nullità dello stesso e/o inammissibilità e/o improponibilità e/o (comunque) l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi diritto ad esigere ragioni di credito di qualsiasi natura sopravvenienti dal conto corrente de quo e/o dai rapporti consequenziali, nonché, comunque, il difetto di legittimazione attiva del garante sig.ra **FIDEIUSSORE** e la conseguente inammissibilità delle domande dalla medesima proposte per le causali di cui sopra; in via ancor più subordinata, sempre preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da ogni domanda, per le causali di cui in premessa con ogni consequenziale provvedimento; nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal sig. **TITOLARE DITTA INDIVIDUALE** nonché, in qualità di fideiussore, dalla sig.ra **FIDEIUSSORE**, relativamente ai rapporti di conto corrente oggetto di causa, perché palesemente infondate in diritto ed in fatto e, comunque, perché non provate; nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande de quibus, voglia tenere presente le risultanze dalla espletata ctu con riguardo, in particolare alla prima 'ricostruzione' (all. 13 ai Chiarimenti resi dal Ctu), effettuata applicando i tassi convenzionali a partire dall'entrata in vigore dei contratti presenti in atti, nonché con prescrizione delle competenze fino al 3/4/2005 (importo ripetibile pari ad € 1.217,69); nel contempo, in merito all'esclusione delle Commissioni di Massimo Scoperto operata dal Ctu, dato atto del fatto che dette Commissioni risultano regolarmente convenute con il correntista (cfr. doc 1- 9 allegati alla comparsa di costituzione) voglia non tenere conto, nella determinazione degli importi ripetibili a favore del correntista, delle somme riferite alle Commissioni di Massimo Scoperto, anche alla luce del fatto che risulta provato che la Banca si è adeguata alle normative vigenti (cfr. art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185), modificando la Commissione di Massimo Scoperto applicata e calcolandola solo sugli affidamenti indicati sui fogli di calcolo delle competenze e non anche sulla massima esposizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.)...; chiede lo stralcio della parte del foglio di p.c. avversario, non attinente alla precisazione delle conclusioni; si oppone alla domanda ex art. 96 c.p.c. ...”.*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta **BANCA**, gli attori **TITOLARE DITTA INDIVIDUALE** (debitore principale) e **FIDEIUSSORE** allegavano che il rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito, contraddistinto dal n° *omissis* ed acceso in data 14/2/1985 presso la Filiale di *omissis* ed ancora in essere, risultava contraddistinto da una serie di gravi anomalie in tema di applicazione di interessi ultralegali, di usura, di anatocismo, di cms, di *ius variandi*, il tutto come meglio indicato in citazione e nell'allegata perizia econometrica. Tanto premesso, gli attori concludevano in citazione nei seguenti termini: “*nel merito: 1) Accertare e dichiarare che **BANCA** ha*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

*proceduto sul conto n° omissis all'applicazione di interessi debitori passivi ultra legali -al di sopra del tasso soglia ed in violazione della normativa di cui alla Legge n° 108 del 1996 ed integrante il reato di cui all'art. 644 terzo comma c.p.- e conseguentemente pronunciarsi: a. sulla gratuità della linea di credito, come concessa e sulla idoneità ed invalidità del contratto di corrispondenza a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata; b. sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi secondo il metodo dell'interesse composto; c. sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto; d. sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto non concordata e dei tassi extrafitto, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate. 2) Accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la validità ed efficacia del rapporto bancario intercorso tra il signor TITOLARE DITTA INDIVIDUALE e BANCA. – dipendenza di omissis, regolato sul conto corrente n° omissis, l'usurarietà dei tassi di interessi applicati in costanza di rapporto per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto e, conseguentemente, a mezzo della espletanda ctu, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto ('dare – avere tra le parti') alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'BANCA in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dalla parte attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità ex art. 1815 secondo comma c.c.) e quanto asseritamente eventualmente dovuto dall'BANCA 3) Accertato e dichiarato che sul conto corrente n° omissis, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale, l'BANCA ha applicato in costanza di rapporto interessi usurari in violazione della normativa di cui alla Legge n° 108 del 1996 e 644 terzo comma c.p. nonché a proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. pronunciarsi: a. dichiarando tenuta e condannando l'BANCA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a restituire al signor TITOLARE DITTA INDIVIDUALE, per i motivi esposti in narrativa e così come risultante dall'elaborato peritale, le somme illegittimamente percepite e precisamente: i. € 56.313,96 importo complessivo percepito dall'istituto di credito in violazione dell'art. 644 terzo comma c.p. a titolo di usura oggettiva; ii. € 27.301,64 importo percepito dall'istituto di credito in violazione dell'art. 2 legge n° 108 del 1996 a titolo di usura soggettiva; iii. € 42.881,62 a titolo di interessi passivi percepiti secondo il metodo della capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c. e così per un importo complessivo pari ad € 126.497,22 ovvero di altra somma accertanda in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo. ...”: con la successiva memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. parte attrice modificava le conclusioni rassegnate in citazione, come poi ulteriormente ridotte in sede di precisazione delle conclusioni.*

Si costituiva in giudizio la convenuta BANCA, la quale, contestata la domanda attrice, concludeva come riportato in epigrafe.

La causa era istruita documentalmente e con ammissione di ctu contabile.

All'udienza di p.c. del 10/4/2017 le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 29/6/2017.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di nullità della citazione è infondata, atteso che parte convenuta ha ben individuato quale fosse l'oggetto della domanda e si è ben potuta difendere; il profilo dell'inammissibilità della

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

domanda di ripetizione nel caso di conto corrente aperto ovvero dell'infondatezza di alcune originarie doglianze, poi peraltro abbandonate, attiene al merito della domanda.

Sempre come questione di carattere preliminare si osserva che è infondata l'eccezione di decadenza, sollevata da parte convenuta in tema di mancata tempestiva contestazione degli addebiti effettuati sul conto corrente.

Al riguardo è pacifico che l'approvazione tacita del conto ex art. 1832 c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta in alcun modo la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011; Cass. 23421/2016).

La domanda attorea è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva, come specificato da parte attrice nel foglio di precisazione delle conclusioni, contenente peraltro anche deduzioni ed argomentazioni inerenti al merito della causa e non compatibili con la finalità del foglio di precisazione delle conclusioni, che parte attrice ha proceduto, quanto alle conclusioni definitive, “... a riportare le domande già proposte in sede di atto di citazione e con la memoria ex art. 183 sesto comma n° 1) c.p.c. soltanto esclusivamente in relazione ai quesiti sui quali il CTU ha fornito esaustiva risposta -sia in ordine all'an che al quantum della pretesa azionata, al fine di evitare che l'organo giudicante debba trattare ed argomentare in sede di decisione -ai sensi dell'art. 112 c.p.c.- domande per le quali le risultanze peritali non fornendo adeguato accertamento sarebbero rigettate. ...”.

Pertanto, evidenziato che pacificamente il conto corrente è tuttora in essere, si prende atto che, a fronte delle originarie doglianze in tema di applicazione di interessi ultralegali e di cms nonché di spese non concordate, di anatocismo, di usura e di *ius variandi*, l'oggetto di causa è ormai limitato alla questione dell'applicazione degli interessi ultralegali e delle cms.

Mentre nelle conclusioni rassegnate in citazione si era fatto riferimento alla condanna della banca convenuta a restituire le somme indebitamente risultanti a seguito dell'accertata illegittimità della gestione del rapporto, nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. si era fatto riferimento alla verifica che l'attore era creditore “... in linea accertativa, della somma di € 126.497,22, ...”; viceversa nelle conclusioni definitive è stato chiesto di “... accertare che il saldo (dare – avere) del conto corrente n° omissis ... al momento della notificazione dell'atto di citazione risulta pari ...(a)... complessivi € 80.765,26 oltre interessi e rivalutazione ...”.

E' peraltro evidente che, essendo ancora aperto il contratto di conto corrente, così come era inammissibile una richiesta di condanna alla restituzione del preteso indebito, domanda formalmente rinunciata con la memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice), non è ipotizzabile, a fronte di una (residuale) domanda di mero accertamento, il riferimento, oltre che al capitale, anche agli interessi ed alla rivalutazione.

Sul punto va ricordato, dando continuità alla propria giurisprudenza e ribadendo condivisa adesione a consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, che, qualora il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto; infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa ad interessi o commissioni in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

patrimoniale e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. Solo in caso di chiusura del conto, da cui decorre la prescrizione decennale, si può avere un pagamento, nel caso in cui la banca abbia chiesto la restituzione del saldo finale, in ipotesi ridotto per effetto appunto dell'applicazione di interessi o commissioni illegittimamente applicati per effetto di clausole accertate come nulle.

In conclusione è solo con la chiusura del conto corrente che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra le parti, per cui, pendente il rapporto, non sono proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, mentre è sempre possibile per il correntista “... ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso...” (cfr. Cass. SU 24418/2010 in motivazione); infatti è innegabile che, anche in caso di conto aperto, il correntista abbia interesse a vedersi correttamente ricostruito il conto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, al fine p.es. di avere, a seguito del passaggio del saldo da negativo a positivo, un maggior merito creditizio presso il ceto bancario oppure, nel caso di conto affidato, una maggiore disponibilità di fido, ecc.

Attualmente, come confermato in comparsa conclusionale, vi è stata rinuncia a tutte le domande (usura oggettiva e soggettiva, anatocismo) che non hanno trovato adeguato riscontro probatorio; quindi l'unico oggetto residuo della domanda attorea riguarda, nell'ottica appunto della rideterminazione contabile del rapporto dare/avere alla data di introduzione del giudizio, la questione dell'applicazione degli interessi ultralegali asseritamente non pattuiti e la nullità della clausola contrattuale (art. 7) sui cd interessi usi piazza nonché l'applicazione delle CMS (cfr. conclusioni definitive).

Nella comparsa conclusionale parte attrice ha giustificato l'originaria domanda di ripetizione con riferimento alla proposta domanda di nullità: si tratta di questione peraltro non più rilevante in quanto -come detto- parte attrice, pur con il mantenuto riferimento alla rivalutazione ed interessi, ha rinunciato a qualsiasi domanda di ripetizione ed ha instato esclusivamente per una domanda di mero accertamento (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice: “... Le domande proposte con atto di citazione sono state poi precisate in occasione della memoria ex art. 183 sesto comma n° 1) c.p.c. ove ... sono state eliminate le richieste di condanne dell'istituto di credito in ordine al saldo derivante dalle rettifiche operate sulla scorta dell'elaborato tecnico prodotto, limitandosi soltanto ad affermare il credito in capo alla parte attrice in linea puramente accertativa. ...”).

In tema di riparto dell'onere allegatorio e probatorio va ricordato che, **nel caso di domanda di accertamento negativo, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio** (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito in caso di pattuizioni in ipotesi invalide); **quindi, anche nel caso di mero accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto** (cfr. Cass. 9201/2015).

Prima di procedere all'individuazione contabile dei corretti rapporti di dare/avere fra le parti, appare opportuno delineare, sia pure schematicamente, il quadro normativo di riferimento in relazione alle specifiche contestazioni sollevate dalla parte attrice.

In relazione alla tematica degli interessi ultralegali l'art. 117 D.Lgs 385/1993 TUB prescrive, per quanto qui di interesse, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (1° comma); che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (3° comma); che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro presso e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (4° comma); che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro presso e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi,

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

*prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (6° comma) e che “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto” (7° comma).*

Per quanto riguarda la tematica delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni disponibilità fondi e similari, va ricordato che la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la 'commissione di massimo scoperto' come la “... remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ...” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 del 28/1/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27, 4° comma, del D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012.

Era stato previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione; quindi, entrata in vigore la L. 2/2009 in data 29/1/2009, il termine scadeva il 28/6/2009.

Venivano ad essere disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate; 2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente; 3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente; 4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

Si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro -come detto-affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.

Come già evidenziato in passato, era normativamente previsto che detta commissione dovesse essere pattuita in apposita clausola del contratto scritto fra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto.

Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione, con l'aggiunta di un'ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi), per effetto dell'art. 2, 2° comma, del D.L. 78/2009 dell'1/7/2009, convertito con modificazioni dall'art. 1, 1° comma, L. 102/2009.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

In conclusione era possibile per gli istituti bancari prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la CMS e la CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle previsioni di legge su citate e dei tassi soglia in tema di usura.

La disciplina legale è stata modificata a cavallo del 2011 – 2012 con l’abrogazione del citato D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009; in particolare con il D.L. 201/2011 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 del 22/12/2011, è stato introdotto, con l’art. 6 bis, il nuovo art. 117 bis del D.Lgs 385/1993 TUB; dopo poco più di un mese, con il D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 del 24/3/2012, è stato previsto, all’art. 27 bis, che “sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”, mentre -come detto- con l’art. 27 era stata disposta l’abrogazione dei “... commi 1 e 3 dell’articolo 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ...”; nella stessa giornata del 24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d’urgenza con il D.L. 29/2012 del 24/3/2012, convertito con modificazioni dalla L. 62/2012 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell’art. 27 bis del citato D.L. 1/2012, con l’aggiunta al 1° comma, alla fine, delle seguenti parole “... stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili” e con l’aggiunta di due nuovi commi (1 bis e 1 ter), quanto dell’art. 117 bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB.

Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha invero fornito una disciplina di dettaglio, anche per quanto riguarda il regime transitorio e i requisiti di forma. In particolare all’art. 5 è stato previsto che “i contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l’introduzione di clausole conformi all’art. 117 bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell’articolo 118 del TUB. L’adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell’articolo 117 bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione dell’articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.

Dunque di per sé la CMS e commissioni similari non erano e non sono vietate né automaticamente nulle erano o sono le relative clausole.

La convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio in data 30/6/2015 per l’udienza fissata in citazione del 20/7/2015, ha eccepito l’intervenuta prescrizione decennale di qualsiasi pretesa, che in ipotesi fosse risultata fondata in relazione alle doglianze sollevate.

Al riguardo si osserva che in base a Cass. SU 24418/12010 è ormai consolidato l’orientamento per cui “l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017  
esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con  
conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens" (cfr. anche Cass. 10713/2016).*

Schematicamente si può ricordare che sono 'ripristinatori' gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto assistito da un'apertura di credito e nei limiti del fido concesso ovvero nel caso in cui, pur in assenza di fido, non si sia operato allo 'scoperto': in questo caso si ha appunto una funzione ripristinatoria della provvista.

Sono invece considerati 'solutori' gli accrediti in conto eseguiti con 'scoperto' di conto o oltre l'affidamento concesso; quindi sono da ritenere tali le rimesse necessarie a ripianare un conto 'scoperto', ossia privo di adeguata provvista, ovvero a far rientrare l'esposizione nei limiti dell'affidamento accordato.

Alla differente natura corrisponde una differente disciplina in tema di prescrizione della domanda di ripetizione, avanzata dal correntista sul presupposto della invalidità delle clausole disciplinanti il rapporto; infatti nel caso di rimesse ripristinatorie il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere dal momento della chiusura del conto corrente, con la conseguenza che, se il rapporto non è estinto da oltre 10 anni dalla domanda, si può agire in ripetizione, senza limiti di tempo, dei pagamenti di cui sia accertata l'illegittimità e quindi la non debenza (cfr. Cass. 10713/2016).

Nel differente caso del pagamento di natura solutoria il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale coincide con il momento in cui il correntista ha effettuato il pagamento.

Altro principio ormai consolidato (cfr. Cass. 4518/2014) è che nel caso di versamenti eseguiti in costanza di rapporto si presume la natura ripristinatoria degli stessi, atteso che il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione, con la conseguenza che, in concreto, chi allegghi la differente natura solutoria ha l'onere di provare la circostanza.

Analogamente, ai fini che qui rilevano, è ammessa la configurabilità di un affidamento di fatto, desumibile dalla sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che facciano propendere per una apertura di credito concessa in fatto, in assenza di formalizzazione.

I superiori principi di diritto verranno presi in considerazione ai fini della decisione della causa.

Per quanto riguarda la questione della pattuizione degli interessi ultralegali, si osserva che il Ctu, con riferimento al contratto di conto corrente n° *omissis* del 14/2/1985, prodotto dalla banca convenuta su ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha fatto presente che “ ... **il contratto risulta totalmente illeggibile nella parte riguardante le pattuizioni delle condizioni che regolano il rapporto di conto corrente ...** ” (cfr. ctu a pag. 14);

che “ ... Nella causa in questione il problema si pone perché mancando gli estratti del conto corrente ed avendo a disposizione i soli scalari, la conseguenza è stata quella che non è stato possibile ricostruire analiticamente tutti i movimenti del conto corrente, dovendo così applicare in sede di ctu il c.d. metodo sintetico. Come spesso accade in tali occasioni, infatti, si procede ad effettuare dei conteggi utilizzando il 'metodo sintetico' che però non è in grado di fornire dati attendibili. Gli estratti conto a scalare sulla cui base si fonda il ragionamento del Ctu rappresentano solo una parte del quale si compone l'estratto conto. ... ” (cfr. ctu a pagg. 50-51); che “ ... I conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta sicché dalla sequenza non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. ... ” (cfr. ctu a pag. 51); che “ ... Ciò comporta che il risultato degli



*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

*interessi debitori applicati non sia matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione nonché l'interesse in concreto applicato. ...” (cfr. ctu, sempre a pag. 51) e che “ ... Per l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti e per l'individuazione e l'eliminazione degli indebiti contestati, che presuppone una rielaborazione analitica dell'intera movimentazione di conto, sono necessari entrambi i documenti, che devono inoltre essere continuativi tra loro, dovendosi in difetto ricorrere a criteri di ricostruzione approssimativi e induttivi, criteri dei quali la giurisprudenza ha escluso la compatibilità con le esigenze di esattezza e certezza matematica. ...” (cfr. ctu, sempre a pag. 51).*

In ordine alla documentazione disponibile il CtU ha evidenziato che “ ... nonostante quanto disposto nell'ordinanza del 16 gennaio 2016 e nonostante quanto richiesto al consulente di parte convenuta nel corso dell'aggiornamento dei lavori peritali dell'11 aprile 2016, il contratto di apertura del conto corrente n° omissis, in originale o quanto meno in copia leggibile non è stato mai consegnato e pertanto lo scrivente ha predisposto la sua ricostruzione considerando la mancata pattuizione del tasso di interesse attivo/passivo e delle commissioni di massimo scoperto addebitate. ...” e che “ ... tra i documenti contenuti nei fascicoli di parte non risultano allegati gli estratti di conto corrente del conto n. omissis, ad eccezione del mese di giugno 2014, ma soltanto gli estratti conto scalari riepilogativi trimestrali, peraltro mancanti in alcuni trimestri. ...” (cfr. ctu a pag. 52).

A conclusione della prima relazione il CtU, nell'impossibilità di accertare eventuali violazioni in tema di anatocismo, di usura e di giorni valuta nonché in tema di prescrizione a causa della documentazione non completa, ha evidenziato, quanto alla doglianza attorea in tema di interessi ultralegali, che “ ... Dalla ricostruzione effettuata (appendice A) risultano interessi a debito per il correntista pari ad Euro 23.142,09, dall'anno 1986 al 30 giugno 2014, a fronte di un addebito effettuato dall'istituto finanziario pari ad Euro 80.797,53 con una differenza pari ad Euro 57.655,44. ...” (cfr. ctu a pag. 55).

Viceversa, in tema di applicazione della commissione di massimo scoperto, il CtU ha precisato che “ ... non avendo a disposizione gli estratti di conto corrente non ha potuto verificare quanto richiesto dal G.I. nella prima parte del quesito, e cioè se, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 2 del 28 gennaio 2009, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla CMS alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; mentre ha potuto verificare la corrispondenza del contratto di affidamento apertura credito del 10 settembre 2013 con quanto richiesto al punto b) del quesito. ...” ed “ ... In sostanza ... ha escluso le CMS fino al III trimestre 2013 addebitate al cliente per un importo totale pari ad Euro 23.334,82 (appendice B). ...” (cfr. ctu a pag. 58).

Ha pertanto il CtU concluso, nella prima relazione, che “ ... non potendo determinare il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione non avendo a disposizione gli estratti di conto corrente ha calcolato la differenza di quanto addebitato in eccedenza al sig. TITOLARE DITTA INDIVIDUALE dall'istituto finanziario e quanto rielaborato in base ai quesiti posti; tale importo risulta essere pari ad Euro 80.990,26 costituito dalla somma della differenza tra gli interessi addebitati dall'istituto finanziario e gli interessi ricalcolati in base al saggio di interesse legale (pari ad Euro 57.655,44) e le commissioni di massimo scoperto fino al III trimestre 2013 (pari ad Euro 23.334,82). ...” (cfr. ctu a pag. 62).

Il CtU è stato chiamato a chiarimenti perché, alla luce delle contestazioni del Ctp di parte convenuta e per quanto qui di interesse, operasse l'esame dell'andamento del conto ed il ricalcolo degli interessi e delle CMS nonché valutasse la sollevata eccezione di prescrizione tenendo “ ... conto, ..., dei documenti contrattuali presenti in atti e su cui viene pattuito il tasso di interesse (cfr. allegati 1-9 all'atto di citazione, ed allegati n. 8-11 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 della Banca) ...” (cfr. ctu integrativa, a pag. 9).

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

In primo luogo si osserva che il Ctu ha ribadito che “... ha ampiamente esposto nella sua relazione circa la produzione dei documenti concernenti le movimentazioni dare/avere e in merito al metodo sintetico utilizzato rappresentandone le sue limitazioni in quanto mancando gli estratti del conto corrente ed avendo a disposizione i soli scalari, la conseguenza è stata quella che non è stato possibile ricostruire analiticamente tutti i movimenti del conto corrente, dovendo così applicare in sede di consulenza il c.d. metodo sintetico che però non è in grado di fornire dati attendibili. ...” (cfr. ctu integrativa a pag. 12).

In merito alla documentazione contrattuale il Ctu ha fatto “... presente, come più volte ribadito, che i documenti contrattuali che regolano l'apertura del contratto di conto corrente, presenti in atti, sono oggettivamente ed innegabilmente illeggibili e per tale motivazione ha più volte richiesto, senza risultato, di produrre documentazione leggibile. ...” e che “... ad ogni buon conto, ..., al fine di dare un'ampia contezza delle possibili ricostruzioni effettuabili in base ai tassi convenzionali ha utilizzato il tasso di interesse massimo debitore previsto dalle aperture di conto corrente (all. da 5 a 11) applicandolo alla ricostruzione contabile del conto corrente de quo ...” (cfr. ctu integrativa a pag. 12).

Nelle conclusioni il Ctu ha precisato che “... In base alla richiesta di ricostruire contabilmente l'andamento del conto corrente de quo con l'applicazione dei tassi convenzionali (all. 12) dalla rielaborazione è emerso un maggior addebito per interessi passivi nei confronti della parte attrice pari ad Euro 25.312,78. In base alla richiesta di integrare la perizia con la nuova ipotesi di conteggio, considerando prescritte le competenze addebitate sino al 3 aprile 2005, cioè anteriormente ai dieci anni dalla notifica della citazione il CTU ha effettuato due ricostruzioni: 1) la prima applicando i tassi convenzionali, dalla quale discendono minori interessi addebitati alla parte attrice per Euro 1.217,69 (all. 13); 2) la seconda applicando i tassi legali dalla quale discendono maggiori interessi addebitati alla parte attrice per Euro 30.800,25 (all. 14). ...” (cfr. ctu integrativa a pag. 19).

Tanto premesso, valgono le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la questione degli interessi ultralegali e della relativa pattuizione, si osserva che in comparsa conclusionale parte attrice, richiamato un precedente giurisprudenziale di merito, ha domandato l'accertamento della nullità dell'intero contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito n° *omissis* per assenza di un valido documento negoziale comprovante le condizioni economiche regolatrici dello stesso; ha pertanto allegato che la conseguente eliminazione delle voci per interessi ultralegali, CMS e spese, avrebbe determinato un credito in favore di essa parte attrice per complessivi 109.059,47 euro e precisamente 80.797,53 euro a titolo di interessi passivi addebitati dalla banca dal II trimestre 1986 sino al II trimestre 2014; 24.009,82 euro a titolo di Commissione di Massimo Scoperto e DIF addebitate dalla banca dal II trimestre 1986 sino al II trimestre 2014 e 4.252,12 euro a titolo di spese addebitate dalla banca dal II trimestre 1986 sino al II trimestre 2014 (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice: “... Evidente l'operatività di tale presente pronuncia nel caso di specie ed i riflessi della stessa, il saldo del rapporto di conto corrente -non potendosi determinare l'esatto ammontare al momento della notificazione dell'atto di citazione per assenza degli estratti conto- dovrebbe essere rideterminato sulla base dell'eliminazione di tutti gli importi addebitati a titolo di interessi passivi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese varie, escluse imposte e bolli. ...”).

Peraltro, ricordato che la comparsa conclusionale ha solo funzione illustrativa, non è sicuramente possibile introdurre in detta comparsa domande nuove, come appunto quella sulla nullità dell'intero contratto di conto corrente; infatti nelle conclusioni definitive era stato chiesto, fra l'altro, solo di “... 2) Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente di corrispondenza del 14.2.1985 fondata sulla determinazione degli interessi secondo le condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza (interessi usi piazza) -per

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017*

*violazione degli artt. 1284 c.c. nonché degli artt. 1418 primo e secondo comma c.c. con riferimento all'art. 1346 c.c. circa la determinabilità dell'oggetto- e conseguentemente per l'effetto accertare che il saldo (dare -avere) del conto corrente n° omissis ... al momento della notificazione dell'atto di citazione risulta pari ... (a)... complessivi € 80.765,26 oltre interessi e rivalutazione. ...” (cfr. conclusioni definitive, rassegnate all'udienza di p.c.); quindi la domanda di nullità riguardava -e deve riguardare- solo una singola clausola e non l'intero contratto, in quanto appunto si era concluso nei termini su indicati e non è stato neanche allegato che il contratto, in ipotesi, non sarebbe stato concluso senza quella determinata clausola.*

Nelle conclusioni definitive sub 1) parte attrice ha richiesto in primo luogo di “ ... Accertare e dichiarare l'illegittima applicazione degli interessi passivi, commissioni massimo scoperto e spese varie sul conto corrente n° omissis per il periodo dal 14.2.1985 sino al momento della notificazione del presente atto di citazione, stante la mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultra – legali in violazione dell'art. 1284 c.c. ...”, per poi procedere alla rideterminazione del saldo (dare-avere) del conto corrente n° omissis nella misura, al momento della notificazione dell'atto di citazione, “ ... pari ad: a. € 57.430,44 a titolo di maggiori interessi addebitati alle parti attrici in base all'applicazione dei tassi legali così come da quesito di cui alla lettera B.1) dell'ordinanza del 4.10.2016; b. € 23.334,82 a titolo di commissioni massimo scoperto illegittime addebitate fino al III trimestre del 2013 e così per complessivi € 80.765,26 ...”, come risultante dall'elaborato del Ctù: si tratta delle stesse cifre indicate, con riferimento alla prospettata causa di nullità parziale del contratto, con riferimento al citato capo sub 2 delle conclusioni definitive attoree.

Alla luce della documentazione in atti e ricordata la ontologica differenza fra contratto di conto corrente e contratti di apertura di credito, si ritiene non utilizzabile la pattuizione sugli interessi ultralegali, in ipotesi convenuta per i contratti di apertura di credito stipulati nel corso del rapporto, con riferimento appunto al contratto di conto corrente, su cui i contratti di apertura di credito erano appoggiati.

In conclusione va dichiarato che **non risulta valida pattuizione scritta in ordine agli interessi ultralegali applicati al contratto di conto corrente che qui ci occupa, con la conseguenza che appare invalida l'applicazione di interessi diversi dal tasso legale ex art. 1284 c.c. e poi, trattandosi di contratto comunque concluso per iscritto, dal tasso sostitutivo di cui all'art.117, 4° comma, TUB.**

Rimane assorbita, anche per l'identità di conseguenza, l'ipotesi alternativa di cui al citato capo 2) delle conclusioni; infatti il riferimento al contestato rinvio agli 'interessi usi piazza' determinerebbe ugualmente l'applicazione dell'art. 117, 6° comma, T.U.B..

Per la pattuizione delle commissioni vale invece la documentazione allegata anche dalla stessa parte attrice ai docc. 1-9.

Premesso detto accertamento, osserva il Giudice che non è possibile procedere al richiesto accertamento del saldo contabile (dare-avere) in base alle risultanze della ctù e con riferimento al periodo preso in considerazione dal Ctù stesso, in quanto non si ha documentazione sufficiente ad arrivare ad un risultato certo in relazione al ricalcolo degli interessi e delle commissioni.

Invero si evidenzia che lo stesso Ctù ha precisato, ribadendolo più volte, che, data la differente funzione ed efficacia probatoria del riassunto a scalare e degli estratti conto (cfr. citata ctù a pag. 51), “ ... per l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti e per l'individuazione e l'eliminazione degli indebiti contestati, che presuppone una rielaborazione analitica dell'intera movimentazione di conto, sono necessari entrambi i documenti, che devono inoltre essere continuativi tra loro, dovendosi in difetto ricorrere a criteri di ricostruzione approssimativi e induttivi, criteri dei

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Francesco Remo Scerrato, n. 20484 del 31 ottobre 2017  
quali la giurisprudenza ha escluso la compatibilità con le esigenze di esattezza e certezza matematica  
...” (cfr. citata ctu, sempre a pag. 51).*

In conclusione, richiamate le superiori osservazioni in tema di onere di prova a carico di parte attrice, è conseguenziale che la mancanza della documentazione necessaria all’analitica ricostruzione del rapporto di conto corrente non consente alcun accertamento sul saldo contabile (dare – avere) fra le parti, con conseguente rigetto della domanda in parte qua.

Risulta così assorbita ogni questione sulla sollevata eccezione di prescrizione; infatti, non essendo possibile accertare il preteso saldo contabile a favore di parte attrice, non è necessario accertare eventuali fatti estintivi legati alla eccezione prescrizione estintiva.

Appare conseguenziale il rigetto della domanda ex art. 96, 3° comma, c.p.c., avanzata da parte attrice.

Atteso l’esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate per intero fra le parti.

Le spese di ctu, liquidate con separato decreto 19/8/2016, vanno definitivamente poste per metà a carico degli attori (in solido fra loro) e per la restante metà a carico della convenuta BANCA

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando:

- dichiara che non risulta valida pattuizione scritta in ordine agli interessi ultralegali applicati al contratto di conto corrente n° omissis;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- compensa per intero le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto 19/8/2016, per metà a carico degli attori (in solido fra loro) e per la restante metà a carico della banca convenuta.

Così deciso a Roma, il 26/10/2017

il Giudice  
dott. Francesco Remo Scerrato

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*